

Edizione di mercoledì 15 ottobre 2014

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Per i rurali la TASI non può superare l'1 per mille](#)

di **Fabio Garrini**

IVA

[Modifiche Iva per acquisto prima casa](#)

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

[Risarcimento danni per fermo amministrativo illegittimo](#)

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

[Start up innovative: rilevano i soci lavoratori](#)

di **Luigi Scappini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La cessione di partecipazioni in regime pex](#)

di **Federica Furlani**

BACHECA

[Accertamento e Contenzioso: nasce una nuova rivista](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Per i rurali la TASI non può superare l'1 per mille

di **Fabio Garrini**

Rispetto all'IMU, in relazione alla quale sono del tutto esenti dal prelievo, ai fini **TASI** occorre calcolare il tributo anche sui **fabbricati rurali**: nei circa 5.000 Comuni nei quali i contribuenti sono chiamati alla scadenza dell'acconto **entro domani**, occorre pertanto prendere in considerazione anche i fabbricati impiegati nell'attività agricola (mentre, si ricorda per completezza, il tributo sui servizi **non è dovuto in relazione ai terreni**).

E' comunque prevista **un'aliquota specifica e ridotta pari all'1 per mille** che i Comuni possono solo eventualmente ridurre ma **non incrementare**. A tali fabbricati, peraltro, non risulta **neppure applicabile l'incremento dello 0,8** per mille introdotto dal DL 16/14.

Quanto detto riguarda **solo i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola** (stalle, depositi attrezzi, serre, ecc), ma non gli abitativi che invece seguono le regole degli altri fabbricati (l'abitazione dell'agricoltore viene quindi trattata alla stregua delle altre abitazioni principali). Da notare che, ai sensi dell'art. 9 c. 3-bis lett. f) del DL 557/93, i fabbricati destinati ad **abitazione dei dipendenti** esercenti attività agricole nell'azienda sono considerati strumentali, per cui possono beneficiare dell'aliquota ridotta richiamata.

Come detto, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille, ossia **l'aliquota base del tributo**: non si estende a tali immobili quindi la libertà di estendere il prelievo sino al 2,5 per mille (quello che la [circolare 2/DF/2014](#) ha definito "secondo limite").

Va evidenziato poi che esiste un ulteriore vincolo all'applicazione dell'aliquota sul tributo sui servizi (questo definito "primo limite"), dato dalla **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU**: per ciascuna tipologia di immobile il prelievo non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie.

Relativamente ai fabbricati rurali, poiché il limite dell'aliquota 2013 era il 2 per mille, il

primo limite (verifica complessiva della somma di aliquota IMU e TASI)
sarebbe
teoricamente pari, appunto, al 2 per mille.

Però, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'IMU a norma del comma 708 della L. 147/2013, mentre dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille (limite specifico), la conseguenza è che l'aliquota massima TASI applicabile è limitata all'1 per mille (
la parte eccedente che va dall'1 al 2 per mille non può essere "riempita" dall'IMU proprio perché tale tributo non è applicabile ai fabbricati rurali).

Peraltro va notato come la formulazione della norma che fissa il limite specifico per i fabbricati rurali esclude che la relativa aliquota possa superare la misura dell'1 per mille, ragione per cui non resta che concludere, come confermato dalla **circolare 2/DF/2014**, che per tali immobili **non può trovare applicazione la maggiorazione dello 0,8 per mille.**

Occorre quindi prestare **attenzione ai regolamenti** perché la maggiorazione, frequentemente applicata dai Comuni e con le varianti più disparate (può essere ripartita tra primo e secondo limite, peraltro differenziando il trattamento in relazione alle varie tipologie di immobili), mai può interessare i fabbricati rurali strumentali.

Il Comune può quindi **intervenire sull'aliquota a riduzione** del prelievo arrivando **sino ad azzerarla** come previsto dal **comma 676** della L. 147/2013, mentre non è concesso di superare il limite specifico dell'1 per mille.

IVA

Modifiche Iva per acquisto prima casa

di **Sandro Cerato**

Con l' **art. 33 del decreto semplificazioni**, il cui varo definitivo è in dirittura d'arrivo, viene **modificato il requisito di immobile "di lusso"** per la **preclusione dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% ai fini Iva** in caso di acquisto di "prima casa".

Si ricorda che, allo **stato attuale**, per la verifica del requisito "di lusso" è necessario far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 2.8.1969, richiamato nel **n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n.633/72**, contenente le operazioni soggette ad aliquota ridotta del 4%.

Come noto, il D.L. n.104/2013, con decorrenza dagli atti posti in essere dal 1° gennaio 2014, aveva già modificato il requisito in questione in materia di **imposta di registro**, prevedendo che se l'atto di trasferimento dell'immobile abitativo a favore del soggetto che intende fruire dell'imposta di registro ridotta del 2% abbia ad oggetto un immobile iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, lo stesso deve considerarsi di "lusso" e, come tale, escluso da qualsiasi agevolazione fiscale.

Pertanto, a seguito del citato intervento normativo, limitato al comparto dell'imposta di registro, si è venuto a creare **il seguente dualismo:**

- **l'atto di trasferimento dell'immobile abitativo "prima casa" è soggetto ad Iva** (ad esempio, in presenza di impresa che ha costruito l'immobile e che provvede alla cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori): in tale ipotesi, la verifica della qualità dell'immobile (di lusso) avviene con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 2.8.1969, che non considera in alcun modo la classificazione catastale, bensì ad altri parametri (superfici esterne e interne, presenza di piscine, ecc.);
- **l'atto di trasferimento dell'immobile abitativo "prima casa" è soggetto ad imposta di registro** (ad esempio, cedente "privato", impresa che non ha costruito l'immobile, ovvero impresa che ha costruito il bene ma che procede alla cessione decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza aver esercitato l'opzione per l'imponibilità): in

tal caso, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2% è preclusa se **l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

Come anticipato, il decreto semplificazioni interviene **uniformando il parametro di riferimento per la verifica del requisito "di lusso"**, prevedendo che anche laddove l'atto di trasferimento sia soggetto ad Iva **l'aliquota del 4% è applicabile solo se l'immobile non è classificato nelle predette categorie A/1, A/8 e A/9.**

Pur condividendo l'intervento normativo posto in essere, certamente finalizzato ad evitare disparità di trattamento in capo all'acquirente persona fisica che intende acquistare l'immobile abitativo con le agevolazioni "prima casa", è opportuno tuttavia evidenziare un aspetto critico.

L'art. 33 del decreto semplificazioni si limita a modificare il n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n.633/72, relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%, ma **lascia immutato il contenuto del n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata allo stesso d.P.R. n.633/72**, in cui si prevede che per **l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%**, in caso di cessione di abitazioni "non di lusso" in assenza dei requisiti prima casa, **si debba aver riguardo ancora ai criteri indicati nel D.M. 2.8.1969** per qualificare l'immobile di lusso.

Da ciò emergerebbe un contrasto normativo per l'individuazione dell'immobile di lusso, in quanto:

- per **l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%** (acquirente con requisiti prima casa), il riferimento è alla classificazione catastale dell'immobile;
- per **l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%** (acquirente senza requisiti prima casa), il riferimento permane quello di cui al D.M. 2.8.1969, anche se nello stesso n. 127-undecies) è poi previsto che tale aliquota si applica "qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21)", creando una sorta di **"loop" normativo** che dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimento, in quanto nel numero 21), come detto, è ora previsto il riferimento alla classificazione catastale dell'immobile.

CONTENZIOSO

Risarcimento danni per fermo amministrativo illegittimo

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **recentissima ordinanza n.15593/2014**, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno ribadito il principio giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la **giurisdizione tributaria** è da escludere, in favore di quella ordinaria, per quanto concerne le domande di risarcimento danni derivanti da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione.

Nella vicenda oggetto della decisione in commento, un contribuente aveva convenuto in giudizio Equitalia S.p.A. avanti il Giudice di Pace territorialmente competente per ottenere la condanna dell'Ente al **risarcimento** dei danni patiti a seguito di un provvedimento di **fermo amministrativo** del proprio autoveicolo, emesso per crediti tributari (contributi consortili).

Nello specifico il contribuente aveva rilevato che la misura cautelare disposta dal concessionario della riscossione doveva ritenersi **illegittima**, atteso che Equitalia S.p.A. aveva prolungato il fermo dell'automezzo per oltre cinque anni, senza che fosse instaurata alcuna **azione esecutiva** né fosse disposta la **revoca** del provvedimento, con conseguente indisponibilità del veicolo da parte del ricorrente e con degrado del medesimo.

In sede di gravame il Tribunale aveva dichiarato la propria **incompetenza** a decidere sulla domanda **risarcitoria** e aveva indicato quale autorità **competente** il giudice **tributario**.

Il contribuente, pertanto, aveva riassunto la controversia avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente, la quale ha **sollevato** d'ufficio, con ordinanza depositata il 6 giugno 2013, la questione di **giurisdizione**, ai sensi dell'art.59, co. 3, L.69/09.

Nello specifico la Commissione Tributaria Provinciale ha osservato che l'azione non era

finalizzata

all'annullamento della misura cautelare del **fermo amministrativo**, ma all'ottenimento da parte del ricorrente del **risarcimento** del danno per **l'illecito** comportamento dell'amministrazione e, pertanto, la controversia doveva essere devoluta alla cognizione del **giudice ordinario**.

Le Sezioni Unite, investite della questione, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato dalle medesime, hanno precisato che spetta al **giudice tributario** la giurisdizione in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del **fermo amministrativo** di **beni mobili registrati** e del **relativo preavviso** con riguardo ai crediti di natura tributaria, ex art.86 d.P.R. n.602/73, come interpretato dall'art.35, co.23 *quinquies* del D.L. n.223/06, convertito dalla L. n.248/06, il quale, modificando l'art.39 del D.Lgs. n.546/92, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, (vedasi Cass., SS. UU. n.9568/14).

Tuttavia, nel caso di specie, la **domanda** proposta dal contribuente non aveva a oggetto crediti di natura tributaria ma il **comportamento** asseritamente **illecito** della pubblica amministrazione nella fase successiva all'emissione del provvedimento di fermo e pertanto la controversia *de qua* doveva essere attribuita alla cognizione **dell'autorità giudiziaria ordinaria**.

Sul punto, infatti, le Sezioni Unite hanno ribadito un principio già espresso dalle medesime con la sentenza n.14506 del 10 giugno 2013, nella quale si legge che *"qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su **comportamenti illeciti** tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla **cognizione dell'autorità giudiziaria** ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del **neminem laedere**, per cui è consentito al **giudice ordinario** accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo"*.

L'articolo 2 D.Lgs n.546/92, infatti, costituisce la **sedes materiae** per individuare i

confini della

giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l'indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori; tali confini prima con l'art.12 L. n.448/01 e poi l'art.3 *bis* D.L. n.203/05 (convertito nella L. n.248/05), si sono ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto “

i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”; le quali devono riguardare effettivamente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Cass. SS. UU. n.3773/14).

Nel caso

de quo non rientrando la questione tra quelle ricomprese nell'elenco di cui all'art.2 D.Lgs n.546/92, le Sezioni Unite hanno statuito la giurisdizione del giudice ordinario.

AGEVOLAZIONI

Start up innovative: rilevano i soci lavoratori

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 87/E](#) di ieri torna a occuparsi di **start up innovative**, forma societaria introdotta a mezzo dell'articolo 25 del **DL n. 179/2012**, offrendo ulteriori **chiarimenti** in merito ai **requisiti** richiesti perché una società possa essere considerata come tale.

Preliminarmente si ricorda come le **partecipazioni** al capitale sociale delle *start up* **non** devono essere **quotate** in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Inoltre, la *start-up innovativa* per poter essere considerata come tale e fruire della disciplina di favore a essa destinata deve possedere alcuni **requisiti cumulativi**, individuati dall'articolo 25, comma 2 **lettera da b) a g)** e per la cui analisi si rimanda a “*Le agevolazioni fiscali per le start-up innovative*” di Norberto Arquilla in [La Rivista delle Operazioni Straordinarie](#) n.12/13 e “*La disciplina delle start up innovative*” di Viviana Grippo in [La Circolare Tributaria](#) n.31/14.

Oltre a questi requisiti obbligatori, l'articolo 25, comma 2, **lettera h)** prevede la **sussistenza**, in capo alla società, **alternativamente** di uno dei seguenti requisiti:

1. le **spese in ricerca e sviluppo** sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa;
2. sono impiegati come **dipendenti** o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di

- titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
3. sia **titolare** o depositaria o **licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Proprio in merito al

requisito di cui al

punto 2 attinente la forza lavoro, la società istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se:

1. gli **amministratori-soci**, anche non retribuiti, possono essere considerati come **forza lavoro**;
2. nel concetto di **collaboratori** possono essere annoverati anche i **consulenti esterni** titolari di partita Iva, gli **stagisti** e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e infine
3. se ai fini della verifica della **percentuale di un terzo** o di **due terzi**, si deve effettuare un calcolo "**per teste**" o in base alla **remunerazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato come in merito ai

primi 2 quesiti, avendo in considerazione la

ratio ispiratrice della norma,

qualsiasi

lavoratore percipiente un reddito di

lavoro

dipendente ovvero a questo assimilato può essere

ricompreso tra la

forza

lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito alternativo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h).

Passando all'analisi della fattispecie specifica degli

amministratori-soci, l'Agenzia afferma come il Ministero dello Sviluppo Economico,

interpellato sul tema, ha affermato che la norma ammette, in armonia con la disciplina giuslavoristica vigente, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo" e che sicuramente

rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, l'Agenzia precisa che il dato letterale della norma non può portare alla scissione della locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" da quella di "impiego".

In ragione di tale interpretazione, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del DL n. 179 /12,

soltanto

se anche

soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico. In caso contrario, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa "all'impiego" nella società non risulterebbe verificata.

Per quanto attiene gli

stagisti, essi possono essere

computati quale forza lavoro

solo nel caso in cui

siano

retribuiti mentre i

consulenti esterni titolari di partita Iva

non

possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Da ultimo, in risposta al terzo quesito, l'Agenzia delle Entrate, in sintonia con l'interpretazione della società istante, conferma che il

calcolo deve essere effettuato "

per teste" e non in ragione della retribuzione.

IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione di partecipazioni in regime pex

di **Federica Furlani**

Nel momento in cui andiamo a ragionare sul **regime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni** dobbiamo interrogarci sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli **articoli 87 e 58 del Tuir** per l'applicazione del regime di *participation exemption*.

Se i requisiti non sussistono, infatti, le plusvalenze realizzate entreranno nel **regime "ordinario" dell'articolo 86** e quindi saranno pienamente tassate.

Il regime *pex* prevede invece un' **esenzione** la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

- se è un **soggetto Ires**, la percentuale è del **95%**
- se è un soggetto **Irpef**, la percentuale è del **50,28%**.

Se però dalla cessione emerge una **minusvalenza**, questa è totalmente **indeducibile** per i soggetti Ires, mentre per quelli Irpef è indeducibile nella misura del 50,28%.

Affinché una partecipazione possa fruire del regime PEX, come detto, deve soddisfare una serie di requisiti:

- due "**requisiti soggettivi**", in quanto riguardano lo **status del soggetto che detiene la partecipazione** e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante;
- due "**requisiti oggettivi**" perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni: tali requisiti, pertanto, devono essere **verificati in capo alla società controllata**.

I quattro requisiti sono:

1. **l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. *holding period*)**

Si tratta di un **periodo minimo di possesso** che esclude a priori dalla possibilità di avvalersi della *participation exemption* nel primo anno di vita per i **soggetti di nuova costituzione** (circolare 36/E/2004 par. 2.3.1). A tale principio fanno eccezione le società costituite mediante **operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale**, quali ad esempio le società risultanti da fusioni o scissioni: in tal caso rileva anche il periodo di possesso da parte del dante causa. In relazione a **partecipazioni acquistate in epoche diverse**, per verificare quale strato della partecipazione abbia o meno diritto all'esenzione si debbano considerare cedute per prime quelle acquistate in epoca più recente (**criterio LIFO**).

2. **l'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso**

Il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel **primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso**. Di conseguenza una partecipazione che nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata nell'attivo circolante è esclusa dall'ambito di applicazione della pex anche se, successivamente, viene riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata tra le immobilizzazioni finanziarie è compresa nell'ambito di applicazione della disciplina in esame anche se, successivamente, essa viene riclassificata nell'attivo circolante. Nel caso di **società di persone** l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve risultare da **elementi certi e precisi della contabilità**, mentre sono **esclusi a priori da tale regime i soggetti in contabilità semplificata** per la mancata soddisfazione del requisito in commento.

3. **la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**

Le partecipazioni non devono essere relative ad una società residente in uno degli stati individuati dal DM 21.11.2001, salvo la dimostrazione, a seguito dell'**esercizio dell'interpello**, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui essi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Il requisito della residenza fiscale della società partecipata deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, **sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso**.

4. **l'esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale o industriale**

Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata **svolga un'attività commerciale, secondo la definizione dell'art. 55 del Tuir**, dall'inizio del terzo periodo antecedente al realizzo. Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l'**attività delle società immobiliari** il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività

dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Nel caso di **esercizio congiunto di attività commerciale e non**, secondo le indicazioni contenute nella **circolare 7/E/2013** per soddisfare il requisito della commercialità va verificata la **prevalenza dell'esercizio di attività commerciale** confrontando l'ammontare a valore corrente del patrimonio destinato a ciascuna attività o utilizzando altri criteri, quali l'ammontare dei ricavi, costi, redditi o numero di dipendenti impiegati in ciascuna attività.

BACHECA

Accertamento e Contenzioso: nasce una nuova rivista

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

La pubblicazione di una **rivista specifica** dedicata all'**accertamento e contenzioso**, in un panorama certamente variegato quale è il Fisco italiano e il connesso mondo del “commento scientifico”, porta il lettore attento inevitabilmente alle seguenti domande: perché una nuova rivista su tali argomenti? Qual è l'**obiettivo?**

La rivista nasce in forza delle esperienze condivise sul piano professionale dai componenti del comitato scientifico di Euroconference e dal confronto con i partecipanti agli eventi formativi.

Chiunque, in maniera più o meno ripetuta, si è trovato ad affrontare problematiche connesse all'accertamento o al contenzioso tributario. L'**ambito è quanto mai complesso**, caratterizzato da una miriade di disposizioni, dal mix di aspetti tipicamente legali da un lato e “ragionieristici” dall'altro, fino ad arrivare al coacervo di adempimenti e indicazioni di prassi non sempre semplici in cui districarsi. Il tutto, alla luce di una giurisprudenza in diverse occasioni “bizzarra”, dove nemmeno la Corte di Cassazione riesce talvolta a tracciare un percorso univoco e affidabile.

Ecco dunque l'idea di **analizzare** a beneficio dei professionisti che se ne occupano, l'**evoluzione** dei comparti sistematicamente individuati delle varie fasi che connotano l'ambito:

- amministrativa e istruttoria preaccertativa;
- accertativa pura;
- deflattiva;
- di riscossione;
- contenziosa tributaria
- e penal-tributaria.

Di riviste fiscali ve ne sono, ma una **riflessione specifica** con tale suddivisione ancora non ha visto la luce. Il proponimento è di fornire uno strumento valido, sia di riflessione che operativo, per

supportare in maniera adeguata le scelte da effettuare, i comportamenti da adottare e le possibilità che si offrono nella gestione di tali delicate fasi del rapporto con l'Amministrazione finanziaria. In tale direzione non si mancherà di ricevere anche le interpretazioni, ancorché non istituzionali, dei rappresentanti dell'Amministrazione medesima, oltremodo utili proprio per ampliare la visione di fondo su cui basare le predette decisioni.

La conoscenza simultanea del *modus operandi* del fisco, delle statuizioni e degli istituti normativi, del trend giurisprudenziale e delle eccezioni sollevabili a difesa del contribuente riteniamo possa essere una "base di partenza" ottimale, non soltanto per la costruzione di un valido percorso difensivo in fase contenziosa, quanto anche per la prevenzione e/o gestione dell'accertamento fiscale in fase di genesi. Prevenire i punti di debolezza o comunque saper rintuzzare, in maniera adeguata, le contestazioni mosse in sede di controllo rappresentano assunti fondamentali ai fini della **preparazione di un procedimento tributario** con elevate possibilità di vittoria. L'alternativa è quella di ritrovarsi, come spesso si è avuto modo di riscontrare nelle esperienze pratiche, con situazioni profondamente minate alla base, vale a dire con elementi contabili, gestionali, economici, comportamentali e sostanziali tali da rendere, a prima vista, valide le conclusioni del fisco ed estremamente arduo e difficoltoso l'iter di tutela e garanzia.

In ciò si sostanzia l'obiettivo della Rivista, che non riteniamo essere ambizioso se adeguatamente ponderato.

- Da un lato, non si ha la pretesa di essere esaustivi, essendo praticamente impossibile per chiunque una simile impresa: il sistema tributario italiano è talmente farraginoso e aperto a interpretazioni di vario genere che i cambi di rotta sono ormai all'ordine del giorno, potendosi tutt'al più tracciare delle linee guida principali.
- Dall'altro, la Rivista dovrà necessariamente conservare un connotato pratico. Tecnicismi e approfondimenti saranno indispensabili e inevitabili, ma senza assumere "deviazioni" teoriche, lontane dalla realtà operativa e fini a se stesse.

Al centro della riflessione saranno poste le **novità normative** e la più **recente giurisprudenza**, di merito e di legittimità, sugli istituti procedurali e processuali, oltre che ovviamente l'analisi dell'iter endoprocedimentale che conduce dalle diverse tipologie di controllo espletate alla concretizzazione degli accertamenti.

L'idea di fondo è di consentire al consulente di disporre di un **osservatorio che fornisca l'esegesi sulle ultime novità**, elemento assolutamente imprescindibile per chi intenda coltivare il diritto tributario dell'accertamento e processuale.

L'auspicio è quello di poter soddisfare le domande del lettore professionale evidenziate innanzi.

Il grado di soddisfacimento sarà misurato dal gradimento rivolto alla Rivista.